

DECISIONI

DECISIONE (UE) 2015/1156 DEL CONSIGLIO

del 13 luglio 2015

relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE con riguardo a una II (Regolamentazioni modifica dell'allegato tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE (pile e accumulatori)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, e l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo sullo Spazio economico europeo ⁽²⁾ («accordo SEE») è entrato in vigore il 1° gennaio 1994.
- (2) A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l'altro, l'allegato II dell'accordo SEE.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2013/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾.
- (4) La direttiva 2013/56/UE abroga la decisione 2009/603/CE della Commissione ⁽⁴⁾, che è stata integrata nell'accordo SEE e che, a norma della direttiva 2013/56/UE, è pertanto abrogata ai sensi del medesimo.
- (5) Tenuto conto della specificità della situazione giuridica e di fatto del Liechtenstein, l'articolo 17 della direttiva 2006/66/CE non si deve applicare al Liechtenstein.
- (6) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE.
- (7) La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe basarsi sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE in merito alla modifica proposta dell'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE è basata sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

⁽¹⁾ GUL 305 del 30.11.1994, pag. 6.

⁽²⁾ GUL 1 del 3.1.1994, pag. 3.

⁽³⁾ Direttiva 2013/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, che modifica la direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto riguarda l'immissione sul mercato di batterie portatili e di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile a bottone con un basso tenore di mercurio, e che abroga la decisione 2009/603/CE della Commissione (GUL 329 del 10.12.2013, pag. 5).

⁽⁴⁾ Decisione 2009/603/CE della Commissione, del 5 agosto 2009, che stabilisce gli obblighi di registrazione dei produttori di pile e accumulatori in conformità della direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 206 dell'8.8.2009, pag. 13).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2015

Per il Consiglio

Il presidente

F. ETGEN

PROGETTO

DECISIONE N. .../2015 DEL COMITATO MISTO SEE

del

**che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni)
dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2013/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, che modifica la direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto riguarda l'immissione sul mercato di batterie portatili e di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile a bottone con un basso tenore di mercurio, e che abroga la decisione 2009/603/CE della Commissione ⁽¹⁾.
- (2) La direttiva 2013/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio abroga la decisione 2009/603/CE della Commissione ⁽²⁾, che è integrata nell'accordo SEE e che è pertanto abrogata ai sensi del medesimo.
- (3) Occorre pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1. Al punto 12x (Direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto quanto segue:

«— **32013 L 0056:** Direttiva 2013/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013 (GU L 329 del 10.12.2013, pag. 5).

Ai fini del presente accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue:

L'articolo 17 non si applica al Liechtenstein.»

2. Il testo del punto 12zt (Decisione 2009/603/CE della Commissione) è soppresso.

Articolo 2

I testi della direttiva 2013/56/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il ..., a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

⁽¹⁾ GU L 329 del 10.12.2013, pag. 5.

⁽²⁾ GU L 206 dell'8.8.2009, pag. 13.

(*) [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Comitato misto SEE
Il presidente

I segretari
del Comitato misto SEE
